



## Comune di Colloredo di Monte Albano

Provincia di Udine

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**COPIA**

ANNO 2014  
N. 31 del Reg. Delibere

OGGETTO: IUC. IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2014.

L'anno 2014, il giorno 28 del mese di Agosto alle ore 20:30, nella sala consiliare, a seguito convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato nei termini ai singoli Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria, seduta pubblica, di prima convocazione. Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
Ovan Luca	Sindaco	Presente
Baiutti Renza	Vice Sindaco	Presente
Rigo Antonio	Consigliere	Presente
Molinaro Paola	Consigliere	Presente
Munini Bruno	Consigliere	Presente
Piron Giorgio	Consigliere	Presente
Miramontes Avila Francisco Javier	Consigliere	Presente
Snaidero Gessica	Consigliere	Presente
Canciani Marco	Consigliere	Presente
Moretti Claudio	Consigliere	Presente
Benedetti Ennio	Consigliere	Presente
Munini Alessia	Consigliere	Presente
Celotti Anna	Consigliere	Presente

Assiste il dr. Soramel Stefano nella sua qualità di Segretario Comunale.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Ovan Luca nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**PREMESSO** che l'art. 1, commi dal 639 al 705, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni (legge di stabilità 2014), ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza 01/01/2014, composta da:

- IMU (imposta municipale propria);
- TASI (tributo sui servizi indivisibili);
- TARI (tributo servizio rifiuti);

**ESAMINATO** l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l' aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;

**VISTO** l'art. 14, comma 14, della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (legge finanziaria regionale 2014), che stabilisce che in via straordinaria per l'anno 2014 i Comuni e le Province della Regione Friuli Venezia Giulia deliberano il bilancio di previsione entro sessanta giorni dall'approvazione della deliberazione della Giunta regionale che definisce gli obiettivi del patto di stabilità per il 2014 e che tale termine potrà essere ulteriormente differito con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, in relazione a motivate esigenze;

**RICHIAMATO** il decreto n. 11/G/2014 del 6 agosto 2014 dell'Assessore regionale alla funzione pubblica, autonomie locali, coordinamento delle riforme, caccia e risorse ittiche, delegato alla Protezione civile, con il quale il termine per l'approvazione, da parte dei Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia, dei bilanci di previsione 2014 è stato prorogato al 30 settembre 2014;

**VISTO** l'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011, n. 214, che prevede l'anticipazione dell'istituzione dell'imposta municipale propria, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 con conseguente sua applicazione in tutti i comuni del territorio nazionale, in base alle disposizioni contenute nello stesso decreto legge ed a quelle contenute negli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili;

**VISTI**, in particolare, i commi da 707 a 708 dell'articolo 1 della Legge 147/2013 che apportano modifiche al su richiamato articolo 13 del D.L. 201/2011;

**DATO ATTO** che:

- l'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'art. 2 del D. Lgs. 504/92;
- l'IMU non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- l'imposta municipale propria non si applica, altresì: a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008; c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; d)

a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni di dimora abituale e della residenza anagrafica;

- dal 2014 non è dovuta l'imposta municipale propria per i fabbricati rurali ad uso strumentale;

- l'aliquota base è lo 0,76% e che i Consigli Comunali possono modificare, in aumento o diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali;

- l'aliquota è ridotta allo 0,4% per le abitazioni principali (solo se categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e le relative pertinenze, con la possibilità di diminuirla o aumentarla sino a 0,2 punti percentuali;

- i Comuni possono ridurre l'aliquota base fino allo 0,4% nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società ovvero nel caso di immobili locati;

- a decorrere dal 1/01/2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 200,00.= rapportati al periodo dell'anno per il quale si protrae tale destinazione. I Comuni possono stabilire che l'importo per la detrazione venga elevato, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. Detta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP;

- i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata nonché l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di Euro 500,00.= oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a Euro 15.000,00.= annui;

**VERIFICATO** che dalle stime di gettito effettuate dall'ufficio tributi il fabbisogno finanziario dell'Ente, atto a garantire l'erogazione dei propri servizi, può essere soddisfatto mantenendo ferme le aliquote e le detrazioni relative all'IMU già stabilite per l'anno con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 29 luglio 2013, prevedendo altresì un'aliquota ridotta per le abitazioni e le relative pertinenze possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato (iscritti AIRE) a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che le stesse non risultino locate, e prevedendo inoltre di assimilare ad abitazione principale l'unità immobiliare, e le relative pertinenze, concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a Euro 15.000,00.= annui;

**VISTO** il comma 677 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 che prevede: " ...il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.";

**RICHIAMATA** la deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 29 luglio 2014, con la quale sono state proposte al Consiglio Comunale le misure relative alle aliquote ed alle detrazioni dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2014;

**RILEVATO** che il presente provvedimento comporta riflessi diretti ed indiretti sugli equilibri finanziari dell'Ente e che pertanto si rende necessario il visto di regolarità contabile da parte del Responsabile dell'Area Finanziaria, ai sensi e per gli effetti del decreto legge 174/2012 convertito dalla legge 213/2012;

**ACQUISITI** sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del servizio associato tributi e del Responsabile del Servizio Finanziario;

**UDITI** gli interventi:

Su questo punto all'ordine del giorno, il Sindaco passa la parola al Vicesindaco Renza Baiutti.

Interviene il Vicesindaco Renza Baiutti, la quale evidenzia che l'IMU è una forma di prelievo che conosciamo già da due anni; per il 2014 costituisce una componente della IUC; precisa che il presupposto dell'imposta è costituito dal possesso di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli; evidenzia che l'IMU non si applica all'abitazione principale ed alle pertinenze della stessa (intese come immobili classificati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura di una unità per ciascuna delle categorie).

Il Vicesindaco evidenzia poi che le misure delle aliquote sono rimaste invariate rispetto all'anno 2013. Le misure delle aliquote e l'ammontare della detrazione per l'abitazione principale (per le fattispecie ancora imponibili) sono state confermate nelle seguenti misure:

- Aliquota ordinaria 0,76%;
- Aliquota ridotta 0,40%.

In particolare, sono state confermate anche tutte le forme di agevolazione:

- Per gli anziani che acquisiscono la residenza in casa di riposo e mantengono la propria abitazione a disposizione, tale immobile è considerato a tutti gli effetti come abitazione principale;
- Per i soggetti iscritti all'AIRE (residenti all'estero), che hanno una abitazione del territorio comunale, tale abitazione è soggetta all'imposta con l'aliquota nella misura dello 0,46%;
- Per i comodati gratuiti per i parenti in linea retta entro il primo grado, è prevista l'assimilazione all'abitazione principale, a condizione che il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a Euro 15.000,00.

Il gettito previsto in entrata è di euro 285.160,00.

Con voti favorevoli n°9, contrari /, astenuti n°4 (Benedetti Ennio, Munini Alessia, Celotti Anna, Moretti Claudio, su n°13 consiglieri presenti e n°9 consiglieri votanti,

### **DELIBERA**

1. di adottare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1996, n. 447, il presente provvedimento di natura regolamentare;
2. di confermare per l'anno 2014 le aliquote relative all'imposta comunale propria (IMU) già in vigore per l'anno 2013 e precisamente:

- aliquota base 0,76%;

- aliquota ridotta per abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze 0,40%

3. di prevedere un'aliquota ridotta pari al 0,46% per le abitazioni e le relative pertinenze possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato (iscritti AIRE) a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che la stesse non risultino locate;

4. di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

5. di confermare che per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, Euro 200,00.= rapportati al periodo dell'anno per il quale si protrae tale destinazione;

6. di confermare che, ai fini dell'accertamento IMU delle aree edificabili, sono fatti salvi i valori minimi già stabiliti ai fini ICI, o da stabilirsi usando le stesse modalità a suo tempo stabilite per l'imposta comunale sugli immobili;

7. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare, e le relative pertinenze, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

8. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare, e le relative pertinenze, concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a Euro 15.000,00.= annui; i comodanti agevolati dovranno presentare apposita denuncia IMU allegando l'ISEE del comodatario;

9. di dare altresì atto che per quanto non disciplinato con la presente deliberazione di natura regolamentare si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia imposta municipale propria (IMU);

10. di trasmettere, a norma dell'art. 52 del D. Lgs. 446/97, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

Con voti unanimi e favorevoli resi nelle forme di legge,

## DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1, comma 19, della legge regionale 21/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, stante la necessità di provvedere.

*Servizio Associato Tributi*

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: IUC. Imposta municipale propria (IMU).  
Determinazione aliquote e detrazioni per l'anno 2014.**

---

---

***PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA***

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di Colloredo di Monte Albano, li  
28/08/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.TO DOTT.SSA PATRIZIA MICHELIZZA

---

---

*Servizio Associato Tributi*

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: IUC. Imposta municipale propria (IMU).  
Determinazione aliquote e detrazioni per l'anno 2014.**

---

---

***PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE***

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Comune di Colloredo di Monte Albano, li  
28/08/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
FINANZIARIO  
F.TO STEFANIA PUPPO

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente  
F.to Ovan Luca

Il Segretario Comunale  
F.to dr. Soramel Stefano

---

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione oggi 02/09/2014 viene pubblicata all'Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il 17/09/2014.

Comune di Colloredo di Monte Albano, li 02/09/2014

Il Responsabile della Pubblicazione  
F.to Paola Benedetti

---

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 02/09/2014 al 17/09/2014 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce.

Comune di Colloredo di Monte Albano, li

Il Responsabile della Pubblicazione  
F.to

---

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Addì

L'Impiegato Responsabile